

# Comune di Colle San Magno

Provincia di Frosinone – ITALIA

C.A.P. 03030 – Codice Fiscale 82005110604- Tel. 0776/560051 – FAX 0776/560290

Sito Web: [www.comune.collesanmagno.fr.it](http://www.comune.collesanmagno.fr.it) - email: [comune.collesanmagno@libero.it](mailto:comune.collesanmagno@libero.it)

Prot. 1713

Ordinanza n° 10 /2018

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'Art. 15 Legge n. 225 del 22.02.1992;

**Visto:** il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico Delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali", in particolare: " Art. 50. Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia";

l' "Art. 54. Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale", con particolare riguardo in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

**Visto** il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

**Vista** la Legge Regionale del 6 aprile 1996, n. 16 (G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17): Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione;

**Viste** la Legge Regionale n. 14 del 31/08/ 1998: Norme in materia di protezione civile;

**Visto** il D.L.vo n. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per incolumità pubblica;

**Visto** il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006 › Supplemento Ordinario n.83), in particolare:

- il Titolo III, in materia di Prevenzione Incendi;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), in particolare:

- 1' art. 255 › abbandono di rifiuti;

- 1' art. 256;

- 1' art. 256 bis;

**Visto** L' art. 449 del ,Codice Penale -Delitti colposi di danno;

**Visto** L' art. 650 del Codice Penale - inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità;

**Dato atto** che l'entrata in vigore del D.Lgs 03/12/2010 n. 205, ha rivisitato il D.Lgs 03/04/2016 n. 152, in materia di riordino ambientale con il primario compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

**Premesso:**

Che la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, 1' art. 15 riconosce il Sindaco quale autorità locale di protezione civile;

Che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante norme in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali" all' art. 108, lett. c) attribuisce ai Comuni le funzioni relative all' attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione,

di prevenzione e primo soccorso;

**Preso atto** Che la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 415 del 16.09.2011 ha provveduto, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2002, art. 64, comma 5, all' Approvazione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, periodo 2011-2014";

**Dato atto** Che tale Piano prevede che il periodo di massimo rischio di incendi boschivi è quello compreso tra il quindici (15) giugno e il trenta (30) settembre e che l' intero territorio regionale e da considerarsi come "area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia";

**Considerato** Che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/ o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni presenti nel territorio comunale, ed in particolare nelle immediate vicinanze del centro abitato;

**Accettato** che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**Ritenuta necessario**, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, adottare ogni utile iniziativa, effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire un pericolo mediato o immediato di incendi, e di interfaccia, di massima pericolosità durante la stagione estiva;

**Dato atto** che l'entrata in vigore del D.Lgs 03/12/2010 n. 205, ha rivisitato il D.Lgs 03/04/2016 n. 152, in materia di riordino ambientale con il primario compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

**Dato atto altresì** che il sopra richiamato D.Lgs n. 205/2010, in particolare con l'art. 13 ha riscritto l'art. 185 del D.Lgs n. 152/2006, disponendo al comma 1 lettera f) che: "...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo forestale non pericolosi...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, pertanto la combustione sul campo dei rifiuti, sanzionato penalmente all'art. 256 comma l e D.Lgs 152/2006;

**Considerato** che l'art. 14, comma 8 della L. n.116 del 11.08.2014, introduce all'art. 182 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, l'art. 6-bis il quale considera normali pratiche agricole il raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumoli delle dimensioni massime di 1 mq e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivate da sfalci, potature o puliture in loco delle stesse;

**Ravvisato** Lo stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale dal quindici (15) giugno al trenta (30) settembre 2018;

**Considerato** la cura delle siepi e degli alberi posti sul fronte di strade, comunali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico e marciapiedi, è uno dei principali strumenti per la prevenzione degli incendi , per l'incolumità pubblica e per la sicurezza alla circolazione stradale ;

#### **ORDINA**

- a tutti i proprietari di fondi confinanti con le strade comunali provinciali e con le altre strade di uso pubblico **DI TENERE REGOLATE** le siepi vive esistenti ai lati delle strade e dei marciapiedi in modo che non restringano o danneggino le strade stesse o il transito pedonale e di tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio delle suddette strade, e di **SFALCIARE** le erbe per almeno 5 metri dal ciglio delle suddette strade;
- **DI VIETARE** la bruciatura, nel luogo di produzione, dei materiali vegetali derivanti da sfalci e potature d cui alle normali ed ordinarie pratiche agricole, in piccole quantità e cumuli giornalieri a far data dal **1 giugno di ogni anno fino al 30 settembre** successivo salvo diverse disposizioni in merito.
- **DI CONSENTIRE** dette operazioni , in assenza di vento e nelle ore antimeridiane, dalle ore 6,00 fino alle ore 9.00, nel periodo che va dal 1 ottobre di ogni anno al 31 maggio dell'anno successivo salvo diverse disposizioni in merito, usandola massima prudenza ed adottando ogni precauzione ed accorgimento onde evitare il propagarsi delle fiamme e l'innescio di incendi.

- **DI VIETARE**, su tutto il territorio comunale, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliosi, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;

- **DI VIETARE** ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

- **DI PROVVEDERE**, per i proprietari e/ o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, per i proprietari di villette e gli amministratori di stabili, con annesse aree verdi, i responsabili di strutture turistiche artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità privata e pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio siepi e di erba, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Particolare attenzione è dovuta per le aree che ricadono nella fascia di rispetto di 200 metri dal centro abitato.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 20 Giugno, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, rincorrendo all'assistenza della Forza Pubblica; inoltre, i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico dei persone e/o beni mobili e immobili per inosservanza della presente ordinanza.

La sterpaglia, gli sfalci, le potature e la vegetazione secca in genere presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/ o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno e/ o all'esterno dei centri urbani, dovranno essere completamente eliminati e/ o smaltiti. Resta inteso che lo smaltimento in loco ed è assolutamente vietato nelle aree urbane.

#### SANZIONI

1. Nel caso di mancata pulizia e/ o scerbamento di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall'art.29 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/ 1992 e successive modificazioni;

2. Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata la sanzione amministrativa, che va da € 50,00 a € 500,00;

Qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al comma 2, sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt. 423, 423bis e 449 del C.P.) o la sanzione amministrativa da €. 51,00 ad €. 258 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art.40 comma 3 legge regionale 06/04/1996 n°16);

4. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio saranno applicate le sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000. Nel qual caso, verrà nel col tempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le inadempienze, derivanti dalla mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza, oltre ad essere perseguite civilmente per il risarcimento danni, a seguito di procurato incendio, a persone e/o beni mobili e immobili, saranno perseguite anche penalmente, ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 ed art. 65 del Codice Penale.

L' inosservanza comporterà, inoltre, l'applicazione di quanto previsto dall' art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

Che chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci l'incolumità pubblica, è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Provinciale Vigili del Fuoco: tel. 115

Corpo Forestale: tel. 1515

Questura: tel. 113

Arma dei Carabinieri: 112

Comando Polizia Locale di Colle San Magno: tel. 0776560051

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Colle San Magno e sul suo sito internet istituzionale nonché affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, per l'immediata e l'adeguata diffusione ai cittadini;

Che venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Roccasecca nonché al Comando Carabinieri Cassino – Nucleo Forestale, per i controlli e gli accertamenti di competenza, in merito all'esecuzione del presente atto.

La trasmissione della presente Ordinanza al Comando della Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta (60) giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi (120) giorni dalla notifica.

Colle San Magno , li 09/06/2018

